

35018/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MAURIZIO FUMO
GRAZIA LAPALORCIA
CARLO ZAZA
SERGIO GORJAN
LUCA PISTORELLI

PUBBLICA UDIENZA
DEL 03/05/2016

Sent. n. sez.
1419/2016

- Presidente -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.49927/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NIEDDU GIANCARLO nato il 03/05/1945 a TEMPIO PAUSANIA

avverso la sentenza del 12/05/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 03/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI

che ha concluso per *l'immotivazione del ricorso;*

Udit i difensor Avv. *M. Nules;*

RITENUTO IN FATTO

1. Giancarlo NIEDDU è stato ritenuto responsabile, con doppia sentenza conforme, del reato di minaccia di morte ('stai zitto o di squarcio') mediante uso di un coltello a serramanico in danno di Luca Colombino, allievo della scuola media in cui l'imputato insegnava. Il fatto era avvenuto perché il ragazzo disturbava durante l'interrogazione di una compagna di classe.
2. Tra le ricostruzioni della p.o. e quella del Nieddu, il quale aveva riferito da un lato di non aver detto 'ti squarcio', ma 'ti sguincio', dall'altro che la sua reazione di estrarre il coltello, sollecitata dall'alunno, era stata di tipo scherzoso sicché nessuno si era spaventato e la cosa si era risolta in una risata generale, i giudici di merito privilegiavano la prima, tanto sulle parole pronunciate dall'insegnante confermate dagli altri allievi e dalla dirigente scolastica alla quale l'episodio era stato riportato, quanto sul fatto che il Colombino si era spaventato informando subito dell'accaduto la preside.
3. Con il ricorso l'imputato deduce con due distinti motivi violazione di legge e vizio di motivazione. Sotto il primo profilo non si sarebbe tenuto conto degli argomenti prospettati con l'atto di appello in ordine all'inoffensività della condotta (la frase pronunciata era diversa da quella ritenuta e comunque scherzosa) e in ordine al fatto che il coltello era stato mostrato non contemporaneamente, ma dopo la richiesta dell'alunno, per nulla intimorito.
4. Sotto il secondo profilo il ricorrente osserva che la sentenza è carente ed illogica laddove attribuisce credibilità assoluta alla p.o. benché i compagni avessero prospettato una diversa ricostruzione dell'accaduto e non tiene conto degli elementi a favore dell'imputato (la risata della classe che aveva posto fine allo scambio verbale tra docente ed alunno e l'univoca percezione dell'atteggiamento non pericoloso del Nieddu).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera questioni già prospettate e disattese dai giudici di merito senza vizi logico-giuridici.
2. Infatti la questione dell'applicazione dell'art. 612 cod. pen. e dell'idoneità intimidatrice della condotta dell'imputato è stata correttamente affrontata e motivatamente risolta in senso positivo dai giudici di merito traendo argomenti dalle dichiarazioni della p.o. confermate da quelle, convergenti, degli altri ragazzi presenti e riscontrate da quelle, *de relato*, della dirigente scolastica, secondo le quali l'insegnante, infastidito (a suo stesso dire 'seccato') dal comportamento del Colombino durante l'interrogazione di una


- compagna, gli aveva detto 'ti squarcio' e poi, quando il ragazzo gli aveva risposto 'se ha il coltello lo faccia', aveva estratto il coltello, lo aveva aperto ed esibito all'allievo.
3. A fronte di tale ricostruzione che, come ritenuto in sentenza senza vizi logici, dà conto di una minaccia seria che aveva spaventato il ragazzo, resta disancorato dal dato processuale l'assunto difensivo che i compagni di classe avrebbero fornito una versione diversa e che non si sarebbe tenuto conto del tono scherzoso e del clima goliardico in cui l'imputato, sollecito dal Colombino, aveva estratto ed esibito il coltello (elementi che sembrano oggetto soltanto di dichiarazioni del Nieddu stesso in sede di esame), risolvendosi nella prospettazione di una interpretazione alternativa del risultato della prova non consentita in questa sede.
 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., con determinazione in € 1000, non essendo il gravame esente da profili di colpa e tenuto conto della natura delle ragioni di doglianza, ^{del} la somma da corrispondere alla cassa ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3-5-2016

Il consigliere est.



Il Presidente



Deposita in Cancelleria
Roma, il 18 AGO, 2016



Il Funzionario Giudiziario
Tiziana PASQUAZI